

REGIONE EMILIA-ROMAGNA

Atti amministrativi

GIUNTA REGIONALE

Atto del Presidente DECRETO

Num. 146 del 05/10/2023 BOLOGNA

Proposta: PPG/2023/153 del 03/10/2023

Struttura proponente: AGENZIA REGIONALE PER LA SICUREZZA TERRITORIALE E LA PROTEZIONE CIVILE

Assessorato proponente: VICEPRESIDENTE ASSESSORE ALLA TRANSIZIONE ECOLOGICA, CONTRASTO AL CAMBIAMENTO CLIMATICO, AMBIENTE, DIFESA DEL SUOLO E DELLA COSTA, PROTEZIONE CIVILE

Oggetto: APPROVAZIONE SCHEMA DI ACCORDO CON L'UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI PADOVA, EX. ART. 15, L. 241/90 E SS.MM.II., PER LA REALIZZAZIONE DI ATTIVITÀ DI COLLABORAZIONE E RICERCA FINALIZZATE ALLA DEFINIZIONE DI CRITERI DI INDIRIZZO PER LA REALIZZAZIONE DEGLI INTERVENTI PIÙ URGENTI DI RIDUZIONE DEL RISCHIO IDRAULICO PER LA TUTELA DELLA INCOLUMITÀ PUBBLICA E PRIVATA

Autorità emanante: IL PRESIDENTE - PRESIDENZA DELLA GIUNTA REGIONALE

Firmatario: STEFANO BONACCINI in qualità di Presidente della Giunta Regionale

Parere di regolarità amministrativa di Legittimità: NICOLINI RITA espresso in data 04/10/2023

Parere di regolarità amministrativa di Merito: NICOLINI RITA espresso in data 04/10/2023

Approvazione Assessore: PRIOLO IRENE

Responsabile del procedimento: Francesca Lugli

Firmato digitalmente

IL PRESIDENTE

**IN QUALITA' DI COMMISSARIO DELEGATO AI SENSI DELL' OCDPC
992/2023**

Visti:

- la L.R. n. 1/2005 recante "Norme in materia di protezione civile e volontariato. Istituzione dell'Agenzia regionale di protezione civile" e ss.mm.ii.;
- la L.R. n. 13/2015 recante "Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su città metropolitana di Bologna, province, comuni e loro unioni" e ss.mm.ii., con la quale, per quanto qui rileva, è stato ridefinito l'assetto delle competenze dell'Agenzia regionale di protezione civile ridenominata "Agenzia regionale per la sicurezza territoriale e la protezione civile", di seguito "Agenzia";
- il D. Lgs. n. 1/2018 recante "Codice della protezione civile" e ss.mm.ii.;

Premesso che:

- a partire dalla serata del giorno 1° maggio 2023 il territorio della provincia di Bologna, di Forlì-Cesena, di Modena, di Ravenna, di Reggio-Emilia e di Ferrara è stato interessato da eventi meteorologici di elevata intensità che hanno determinato una grave situazione di pericolo per l'incolumità delle persone e per la sicurezza dei beni pubblici e privati;
- a partire dal 16 maggio 2023 si sono verificate ulteriori avversità meteorologiche che oltre ad interessare i territori delle province sopra specificate hanno colpito anche il territorio della provincia di Rimini;
- tali eventi meteorologici, hanno provocato l'esondazione di corsi d'acqua, lo smottamento di versanti, allagamenti, movimenti franosi, l'isolamento di alcune località, l'evacuazione di numerose famiglie dalle loro abitazioni, gravi danneggiamenti alle infrastrutture viarie, a edifici pubblici e privati, alle opere di difesa idraulica ed alla rete dei servizi essenziali;

Visti:

- il Decreto 3 maggio 2023, pubblicato nella G.U.R.I. n. 109 del 11 maggio 2023, con il quale il Ministro per la protezione civile e le politiche del mare, per far fronte agli eventi descritti in premessa, ha disposto, ai sensi e

per gli effetti dell'art. 23, comma 1, del decreto legislativo n. 1/2018, la mobilitazione straordinaria del Servizio nazionale di protezione civile a supporto della Regione Emilia-Romagna;

- la Deliberazione del Consiglio dei Ministri (DCM) del 4 maggio 2023, pubblicata nella G.U.R.I. n. 118 del 22 maggio 2023, con la quale è stato dichiarato per 12 mesi lo stato di emergenza nel territorio delle Province di Reggio-Emilia, di Modena, di Bologna, di Ferrara, di Ravenna e di Forlì-Cesena, e sono state stanziare le prime risorse finanziarie;
- la Deliberazione del Consiglio dei Ministri (DCM) del 23 maggio 2023, pubblicata nella G.U.R.I. n. 125 del 30 maggio 2023, con la quale gli effetti dello stato di emergenza, dichiarato con Delibera del Consiglio dei Ministri del 4 maggio 2023, sono stati estesi, oltre che al territorio delle province già colpite a partire dal 1 maggio 2023, al territorio della provincia di Rimini, nonché sono state stanziare ulteriori risorse;
- il D.L. n. 61/2023, pubblicato in G.U.R.I. n. 127 del 01/06/2023, e il D.L. n. 88/2023, pubblicato in G.U.R.I. n. 155 del 05/07/2023, convertiti nella L. n. 100/2023, pubblicata in G.U.R.I. n. 177 del 31/07/2023, con il quale sono state introdotte misure per l'attuazione degli interventi urgenti necessari per fronteggiare l'emergenza provocata dagli eventi alluvionali verificatisi a partire dal 1° maggio 2023, e con il quale è stato previsto lo stanziamento di ulteriori risorse finalizzate al contrasto dell'emergenza in rassegna;
- l'Ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile (OCDPC) n. 992 del 8 maggio 2023, pubblicata nella G.U.R.I. n. 110 del 12 maggio 2023, con la quale si dispone che:
 - lo scrivente è nominato Commissario delegato all'emergenza, con il compito di predisporre un piano di interventi urgenti, da sottoporre all'approvazione del Capo del Dipartimento della protezione civile ed articolato anche per stralci successivi, eventualmente rimodulabile ed integrabile (art. 1, commi 1 e 5);
 - al finanziamento degli interventi previsti nel piano si provvede nei limiti dello stanziamento di cui alla delibera del Consiglio dei ministri del 4 maggio 2023 (art. 9, comma 1);

- è autorizzata l'apertura di apposita contabilità speciale intestata allo scrivente in qualità di Commissario delegato per la gestione delle risorse a copertura degli interventi (art. 9, comma 2).
- le successive Ordinanze del Capo del Dipartimento della protezione civile (OCDPC) n. 997 del 24 maggio 2023 (G.U.R.I. n. 141 del 19/06/2023), n. 998 del 31 maggio 2023 (G.U.R.I. n. 129 del 5 giugno 2023), n. 999 del 31 maggio 2023 (G.U.R.I. n. 129 del 5 giugno 2023), n. 1003 del 14 giugno 2023 (G.U.R.I. 141 del 19 giugno 2023), n. 1010 del 22 giugno 2023 (G.U.R.I. n. 151 del 30 giugno 2023), con le quali sono state dettate ulteriori disposizioni finalizzate alla gestione e al coordinamento dell'emergenza in essere;

Evidenziato che l'art. 5 dell'OCDPC n. 998/2023, relativamente alle misure di supporto alle attività del Commissario delegato che qui rilevano, prevede che il Commissario delegato:

- è autorizzato a stipulare anche con procedure d'urgenza una o più convenzioni con Enti, Centri, istituti di ricerca e università muniti di particolari conoscenze ed esperienze in relazione allo specifico contesto territoriale, finalizzate alla definizione dei criteri di indirizzo per la realizzazione degli interventi più urgenti di messa in sicurezza idraulica per la tutela della pubblica e privata incolumità;
- può avvalersi dei soggetti di cui al comma 1 anche per la definizione di strumenti e procedure volte all'accelerazione della realizzazione degli interventi di riparazione dei danni subiti dalle opere di difesa idraulica e della definizione del danneggiamento anche finalizzato all'attivazione del fondo di solidarietà europeo
- per la realizzazione delle attività di cui al presente articolo si avvalga dell'Agenzia regionale per la sicurezza territoriale e la protezione civile della Regione Emilia-Romagna quale soggetto attuatore;
- agli oneri derivanti dall'attuazione dell'art. 5 si provvede nell'ambito delle risorse disponibili per l'emergenza in rassegna, nel limite massimo complessivo di euro 550.000,00. Alla relativa destinazione si provvede nell'ambito del Piano degli interventi di cui all'articolo 1, comma 3, dell'OCDPC n. 992/2023.

Considerato che:

- l'evento estremo verificatosi a maggio 2023 ha comportato profonde modificazioni del territorio alluvionato e dell'assetto difensivo; pertanto, si rende necessario procedere urgentemente ad un aggiornamento del quadro conoscitivo relativo al rischio idraulico sul territorio colpito, al fine della definizione di corrette procedure di protezione civile, che possano essere basate sul nuovo quadro di rischio generatosi a valle dell'evento;
- il Commissario delegato, per il tramite dell'Agenzia è interessato a collaborare con autorevoli organismi universitari al fine di potenziare le proprie conoscenze su alcune tematiche che saranno oggetto di accordo di collaborazione ex. art. 15 L. 241/90, per il miglioramento della gestione e per la mitigazione del rischio idraulico;
- per il perseguimento degli obiettivi sopracitati, evidenziate le tematiche di interesse, sono stati individuati i soggetti di elevata qualificazione e di profilo istituzionale, con cui condividere dette attività, non risultando tali figure professionali presenti all'interno dell'ente con i quali instaurare un rapporto di cooperazione e partnership, nell'ambito delle rispettive finalità istituzionali;

Dato atto che, previa approvazione da parte del Capo del Dipartimento della Protezione Civile (avvenuta con la nota prot. 43947 del 31/08/2023), con Decreto dello Scrivente n. 136 del 07/09/2023 (BURERT n. 261 del 27.09.2023) è stato approvato il terzo stralcio del Piano dei primi interventi urgenti di protezione civile in conseguenza delle avverse condizioni meteorologiche che, a partire dal giorno 1° maggio 2023, hanno colpito il territorio delle province di Bologna, Ferrara, Forlì-Cesena, Modena, Ravenna, Reggio-Emilia e Rimini, comprendente altresì le misure di supporto alle attività del commissario delegato e attività di analisi dei fabbisogni di cui all'art. 5 dell'OCDPC 998/2023;

Rilevato che tra i vari soggetti individuati per il perseguimento degli obiettivi sopracitati vi è l'Università degli Studi di Padova - Dipartimento di Ingegneria Civile, Edile e Ambientale ICEA, con cui si ritiene di procedere alla sottoscrizione dell'Accordo per la "Realizzazione di attività di collaborazione e ricerca finalizzate alla definizione di criteri di indirizzo per la realizzazione degli interventi più urgenti di riduzione del rischio idraulico per la tutela della incolumità pubblica e privata", al quale è stato attribuito il Codice intervento 18277, per un importo di € 100.000,00, in quanto:

- Il Dipartimento ICEA dell'Università di Padova è dotato di conoscenze ed esperienze nel campo delle scienze applicate negli ambienti artificiali e naturali, con focus sull'innovazione tecnologica e che si caratterizza per l'integrazione di alte competenze tra cui, di particolare interesse per l'Accordo in parola, in particolare relativamente ad analisi strutturale e progettazione, meccanica delle strutture e dei materiali, dinamica fluviale e costiera, protezione del territorio; meccanica del suolo e geotecnica, impatto ambientale delle infrastrutture. Negli anni ha affrontato, attraverso attività di studio e ricerca scientifica il tema del rischio idraulico e geotecnico in diversi contesti geografici e ambientali;

Visto l'art. 15 della L. 241/ 1990, recante "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi" e ss.mm.ii, che dispone la possibilità per le Amministrazioni pubbliche di concludere accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune;

Considerato che:

- le Università, quali Istituzioni di alta cultura deputate alla formazione superiore, al progresso delle scienze ed alla ricerca ed operanti in virtù degli indirizzi del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, sono organismo di diritto pubblico legittimato alla sottoscrizione di accordi ai sensi dell'art. 15, l. 241/1990;
- le Università, ai sensi dell'art. 6, comma 4, lettera b) della legge 9 maggio 1989 n.168, possono partecipare a programmi di ricerca promossi da Amministrazioni dello Stato, da Enti pubblici o privati o da istituzioni internazionali, nel rispetto delle relative normative;
- la collaborazione con le Università, mediante le proprie strumentazioni, tecnologie e competenze tecnico-scientifiche rappresenta da tempo un valido supporto per la Regione nello svolgimento delle attività di protezione civile;
- è intenzione del Commissario, tramite l'Agenzia, e l'Università degli Studi di Padova - Dipartimento di Ingegneria Civile, Edile e Ambientale ICEA, svolgere un'attività in cooperazione finalizzata a garantire l'adempimento di una funzione di servizio pubblico comune;

- la presenza di una funzione di servizio pubblico comune e la mancanza dell'elemento sinallagmatico, consentono di inquadrare il presente atto nell'ambito degli accordi di collaborazione previsti dall'art. 15 della L. 241/1990 ss.mm.ii;
- gli importi versati a seguito del presente accordo non costituiscono corrispettivo per prestazioni di servizi o cessioni di beni, ma rimborso per le spese di studio e ricerca;

Ritenuto opportuno:

- che la Regione possa avvalersi delle competenze tecnico-scientifiche di cui dispone l'Università degli Studi di Padova - Dipartimento di Ingegneria Civile, Edile e Ambientale ICEA, per le attività a supporto del Commissario delegato;
- approvare lo schema di Accordo in allegato A al presente decreto che ne costituisce parte integrante, che verrà sottoscritto dallo scrivente Presidente della Regione Emilia-Romagna in qualità di Commissario delegato;
- stabilire che la durata dell'Accordo avrà validità dalla data della sottoscrizione fino al termine dello stato di emergenza, di cui alla delibera del consiglio dei ministri 4 maggio 2023 (GURI n.118 del 22-5-2023), salvo eventuale proroga dello stato di emergenza;
- individuare responsabile dell'attuazione dell'Accordo il dirigente dell'Area di progetto coordinamento tecnico interventi urgenti idraulici di competenza sui territori colpiti dagli eventi alluvionali dell'Agenzia, con il compito di coordinare le attività previste e collaborare per la sua realizzazione, incaricato altresì degli adempimenti amministrativo-contabili;
- autorizzare il dirigente dell'Agenzia sopra individuato a procedere e a concordare con atto scritto la proroga dell'Accordo, qualora venga prorogato lo stato di emergenza, tenendo comunque conto del carattere di urgenza delle attività previste. Tale proroga non potrà comportare maggiori oneri;

Preso atto che:

- il dettaglio e gli ambiti di attività oggetto dell'Accordo sono definiti nel Programma delle attività, come da prospetto riportato negli allegati B, parte integrante e sostanziale del presente atto;

- con la sottoscrizione dell'Accordo viene istituito un Comitato Tecnico a carattere temporaneo - che svolge attività di coordinamento e controllo dei risultati conseguiti in attuazione dello stesso - per la cui attività non vengono riconosciuti compensi;
- gli oneri derivanti dalla sottoscrizione degli Accordi in parola, si quantificano nell'importo complessivo massimo di € 100.000,00, a valere sulle risorse finanziarie gestite attraverso la contabilità speciale n. 6402 intestata al Presidente della Regione Emilia-Romagna Commissario delegato OCDPC 992/2023;

Visti:

- il D.lgs. n. 33 del 14 marzo 2013 "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni" e ss.mm.ii.;
- la determinazione dirigenziale n. 2335 del 9 febbraio 2022 "Direttiva di indirizzi interpretativi degli obblighi di pubblicazione previsti dal Decreto legislativo n. 33 del 2013. Anno 2022";
- la deliberazione di Giunta regionale n. 380 del 13 marzo 2023 "Approvazione Piano Integrato delle attività e dell'organizzazione 2023-2025" e ss.mm.ii.;

Dato atto dei pareri allegati;

D E C R E T A

1. di approvare, quale parte integrante e sostanziale del presente atto, lo schema di Accordo in allegato A al presente decreto, che verrà sottoscritto dallo scrivente Presidente della Regione Emilia-Romagna in qualità di Commissario delegato, relativo alla "Realizzazione di attività di collaborazione e ricerca finalizzate alla definizione di criteri di indirizzo per la realizzazione degli interventi più urgenti di riduzione del rischio idraulico per la tutela della incolumità pubblica e privata", al quale viene attribuito il seguente Codice intervento 18277,
2. di stabilire che la durata degli Accordi avrà validità dalla data della sottoscrizione fino al termine dello stato di emergenza, salvo eventuale proroga dello stato di emergenza;
3. di autorizzare il competente dirigente dell'Agenzia, come individuato al successivo punto 5, a procedere e a

concordare con atto scritto la proroga dell'Accordo, qualora venga prorogato lo stato di emergenza, tenendo comunque conto del carattere di urgenza delle attività previste. Tale proroga non potrà comportare maggiori oneri;

4. di approvare, quale parte integrante e sostanziale del presente atto, il Programma delle Attività in allegato B al presente decreto;
5. di individuare, per il coordinamento delle attività previste dall'Accordo - e dal relativo Programma delle Attività - e per assicurare la collaborazione ai fini della loro realizzazione, quale responsabile dell'attuazione il dirigente dell'Area di progetto coordinamento tecnico interventi urgenti idraulici di competenza sui territori colpiti dagli eventi alluvionali dell'Agenzia, incaricato altresì degli adempimenti amministrativo-contabili;
6. di stabilire che per l'attività di cui al precedente punto 1) viene riconosciuto un contributo a rimborso delle spese sostenute per un importo massimo di € 100.000,00, la cui copertura finanziaria è allocata sulla C.S. 6402 aperta presso la Banca d'Italia sezione di Bologna ed intestata a: "PRES.R.EMILIA ROM. CD O. 992/2023";
7. di disporre la pubblicazione del presente decreto sul sito internet istituzionale dell'Agenzia regionale per la sicurezza territoriale e la protezione civile all'indirizzo:

<https://protezionecivile.regione.emilia-romagna.it/piani-sicurezza-interventi-urgenti/ordinanze-piani-e-atti-correlati-dal-2008/eventi-maggio-2023>
8. che il presente provvedimento è oggetto di pubblicazione ai sensi dell'art. 23 del D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33 e ss.mm.ii..

Stefano Bonaccini

ALLEGATO A

SCHEMA DI ACCORDO DI COLLABORAZIONE EX. ART. 15 L. 241/90 PER LA REALIZZAZIONE DI ATTIVITÀ DI COLLABORAZIONE E RICERCA FINALIZZATE ALLA DEFINIZIONE DI CRITERI DI INDIRIZZO PER LA REALIZZAZIONE DEGLI INTERVENTI PIÙ URGENTI DI RIDUZIONE DEL RISCHIO IDRAULICO PER LA TUTELA DELLA INCOLUMITÀ PUBBLICA E PRIVATA. Codice intervento 18277

TRA

Il Presidente della Regione Emilia-Romagna, in qualità di Commissario delegato ai sensi OCDPC 992/2023 (nel seguito indicato come Commissario delegato), domiciliato per la carica in Bologna, Viale Antonio Silvani 6, C.F. 91457940376, autorizzato a sottoscrivere il presente atto ai sensi dell'art. 5, comma 1, dell'OCDPC 998/2023,

E

l'Università degli Studi di Padova – Dipartimento di Ingegneria Civile, Edile e Ambientale ICEA (nel seguito indicata come Università), con sede legale in Padova, Via Marzolo n. 9, P.IVA 00742430283, rappresentata dal Direttore del Dipartimento ICEA Prof. _____, autorizzato alla stipula del presente atto con Delibera del Consiglio di Dipartimento del 31 Agosto 2023.

Di seguito definiti anche "Parti".

PREMESSO CHE

- l'Agenzia Regionale per la sicurezza territoriale e la Protezione Civile (nel seguito denominata Agenzia) costituisce agenzia operativa ai sensi

dell'articolo 43, comma 1, della L.R. 6/2004 e provvede alla gestione finanziaria, tecnica e amministrativa di tutte le attività regionali di protezione civile a essa demandate dalla L.R. 1/2005 e dall'art. 38 del Regolamento di organizzazione e contabilità dell'agenzia regionale per la sicurezza territoriale e la protezione civile approvato con D.G.R. 457/2023;

- l'Agenzia è stata individuata dall' OCDPC 998/2023, art. 5, comma 3, quale soggetto attuatore delle Convenzioni sottoscritte dal Commissario delegato con Centri, istituti di ricerca e università, per le finalità ivi indicate;

- l'evento estremo verificatosi a maggio 2023 ha comportato profonde modificazioni del territorio alluvionato e dell'assetto difensivo; pertanto, si rende necessario procedere urgentemente ad un aggiornamento del quadro conoscitivo relativo al rischio idraulico sul territorio colpito, al fine della definizione di corrette procedure di protezione civile, che possano essere basate sul nuovo quadro di rischio generatosi a valle dell'evento;

- il Commissario delegato, per il tramite dell'Agenzia, è interessato a collaborare con un autorevole organismo universitario al fine di potenziare le proprie conoscenze sulla tematica oggetto dell'accordo, per il miglioramento della gestione e per la mitigazione del rischio idraulico;

- Il Dipartimento ICEA dell'Università di Padova è dotato di conoscenze ed esperienze nel campo delle scienze applicate negli ambienti artificiali e naturali, con focus sull'innovazione tecnologica e che si caratterizza per l'integrazione di alte competenze tra cui, di

particolare interesse per il presente accordo, analisi strutturale e progettazione, meccanica delle strutture e dei materiali, dinamica fluviale e costiera, protezione del territorio; meccanica del suolo e geotecnica, impatto ambientale delle infrastrutture. Negli anni ha affrontato, attraverso attività di studio e ricerca scientifica il tema del rischio idraulico e geotecnico in diversi contesti geografici e ambientali.

- il presente accordo prevede l'instaurazione di un rapporto di cooperazione e partnership, nell'ambito delle rispettive finalità istituzionali, per la costruzione di un sistema di conoscenze, basato sull'analisi della situazione in atto, che consentirà di interpretare la complessiva efficacia di quanto realizzato, in corso di realizzazione o prefigurato, ai fini della sicurezza dei territori rivieraschi, individuando strategie o tipologie di intervento migliorative ai fini della riduzione del rischio idraulico sia nel breve periodo che nella proiezione di una generale definizione di assetto idrogeologico sul medio periodo. Nell'ambito dell'accordo si terrà conto dell'accresciuta vulnerabilità dei territori, anche in relazione all'effettivo stato di avanzamento del ripristino delle strutture difensive e alla loro efficacia, evidenziando qualora necessarie problematiche rilevanti ai fini delle attività di allertamento di protezione civile.

- il Commissario delegato, per il tramite dell'Agenzia, e l'Università attribuiscono il massimo interesse al raggiungimento di tale comune obiettivo;

- ai sensi dell'art. 15 della L. 241/90 e ss.mm.ii. le Amministrazioni pubbliche possono concludere tra loro accordi per disciplinare lo

svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune;

- l'art. 66 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980 n. 382 che stabilisce "le Università, purché non vi osti lo svolgimento della loro funzione scientifica didattica, possono eseguire attività di ricerca e consulenza stabilite mediante contratti e convenzioni con enti pubblici e privati. L'esecuzione di tali contratti sarà affidata, di norma, ai dipartimenti";

- l'articolo 7, comma 4, del decreto legislativo 31 marzo 2023 n. 36 stabilisce che la cooperazione tra stazioni appaltanti o enti concedenti volta al perseguimento di obiettivi di interesse comune non rientra nell'ambito di applicazione del codice quando concorrono tutte le condizioni ivi indicate;

- con riferimento all'Università degli Studi di Padova, risultano soddisfatti i requisiti di cui all'art. 7 comma 4 lettera d) del D. Lgs 36/2023;

- l'Università ha approvato lo schema del presente accordo in data 31 Agosto 2023 con delibera n. 10.2 XX.X del Consiglio del Dipartimento ICEA;

- il Commissario delegato ha approvato lo schema del presente accordo in data ____ con proprio decreto n. _____

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:

Art. 1 - Premesse

Le premesse costituiscono parte integrante del presente accordo.

Art. 2 - Finalità e oggetto

1. Il presente accordo prevede l'instaurazione di un rapporto di

reciproca collaborazione tra il Commissario delegato, che si avvale dell'Agencia quale soggetto attuatore, e l'Università, nell'ambito delle rispettive finalità istituzionali, per la definizione dei criteri di indirizzo per la realizzazione degli interventi più urgenti di messa in sicurezza idraulica per la tutela della incolumità pubblica e privata.

2. Il Dipartimento Icea provvederà, nell'ambito della costruzione del sistema di conoscenze descritto nelle premesse, con competenze scientifiche e tecniche nelle materie di ingegneria geotecnica, ad analizzare la stabilità strutturale dei rilevati arginali danneggiati dagli eventi del Maggio 2023, individuando possibili strategie e tipologie di intervento ottimali o migliorative rispetto all'obiettivo della riduzione del rischio idraulico.

3. il Commissario delegato, per il tramite dell'Agencia, ritiene opportuno stipulare il presente accordo con l'Università, al fine di instaurare una collaborazione, tramite attività da svilupparsi come meglio dettagliato nell'allegato B.

4. Nello specifico si manifesta la necessità di procedere sviluppando, per quanto concerne le competenze di carattere geotecnico i seguenti temi:

- a) definizione del quadro conoscitivo;
- b) analisi sistemica degli interventi;
- c) valutazione del livello di sicurezza raggiungibile, e individuazione delle necessità di incremento;
- d) definizione di procedure tecniche;
- e) supporto alle procedure di allertamento.

Art. 3 - Programma delle Attività

1. I temi di cui all'articolo precedente saranno sviluppati secondo un Programma delle Attività, che costituisce parte integrante del presente accordo - allegato "B" al richiamato decreto del Presidente della Regione Emilia-Romagna n. _____ del _____ 2023, in qualità di Commissario delegato.

2. Le attività di cui al punto precedente saranno attuate dall'Agenzia e dall'Università nel rispetto delle procedure interne previste dalle singole parti.

Art. 4 - Responsabili e Comitato Tecnico a carattere temporaneo

1. Per l'Agenzia il Responsabile dell'attuazione del presente accordo è il dirigente dell'Area Coordinamento tecnico interventi idraulici di competenza sui territori colpiti dagli eventi alluvionali;

2. Per l'Università il Responsabile scientifico delle attività è il Prof. _____ e la Prof. _____.

3. Per la gestione delle attività di cui al presente accordo viene costituito un Comitato Tecnico a carattere temporaneo così composto:

a. per l'Agenzia regionale per la sicurezza territoriale e la protezione civile, il responsabile dell'attuazione ed il responsabile dell'Area tecnica rischio idraulico e servizio di piena;

b. per l'Università, i responsabili scientifici dell'accordo;

c. per la Regione Emilia-Romagna, Settore Difesa del Territorio _____.

4. È facoltà degli Enti rappresentati nel Comitato Tecnico provvedere alla sostituzione dei componenti di rispettiva spettanza dandone tempestiva comunicazione scritta a tutti gli altri, previo assenso del

Comitato stesso.

5. Ai componenti del Comitato non sono riconosciuti compensi.

6. I compiti del Comitato tecnico consistono:

- nella pianificazione delle attività da svolgersi,
- nella formulazione di proposte, modifiche e miglioramenti in merito alle modalità attuative delle attività previste, nonché in merito agli aspetti organizzativi e gestionali;
- nella redazione di un documento finale di valutazione congiunta, attestante le attività svolte ed i risultati conseguiti.

7. Il comitato può nominare un gruppo di lavoro tecnico che lo coadiuva nello svolgimento delle funzioni ad esso attribuite.

8. In relazione ad eventuali necessità che dovessero insorgere nella conduzione delle attività previste, il comitato potrà invitare alle proprie riunioni altri soggetti interessati.

9. La funzione di coordinatore del Comitato Tecnico è affidata al responsabile dell'attuazione del presente accordo.

Art. 5 - Modalità di attuazione e responsabilità delle parti

1. Le attività si svolgeranno attraverso una stretta interazione e cooperazione del gruppo di ricerca con il personale dell'Agenzia ed i diversi soggetti coinvolti nella gestione del post-emergenza. In particolare, per quanto attiene agli incontri e riunioni periodiche in cui si discuterà l'avanzamento dei lavori dell'Accordo, si trarranno verbali che, in aggiunta al materiale appena citato, costituiranno un elemento di monitoraggio dell'avanzamento delle attività e che verranno raccolti e presentati come ulteriore specifico prodotto.

2. L'Università realizzerà le attività previste dal Programma di cui all'art.

3 sulla base di modalità concordate con l'Agenzia.

3. L'Università si impegna a svolgere le attività programmate con continuità per l'intero periodo concordato, rispettando i termini previsti, e a dare immediata comunicazione all'Agenzia delle interruzioni e delle modifiche operative che, per giustificato motivo, dovessero intervenire nello svolgimento delle attività.

4. Al responsabile scientifico dell'Università spetterà il compito di organizzare l'impiego delle risorse umane e materiali che risulteranno necessarie per lo svolgimento delle rispettive attività.

5. L'Agenzia metterà a disposizione risorse umane, dati, relazioni, documenti e rilievi già nella sua disponibilità ed eventuale strumentazione necessaria all'espletamento delle attività previste nel presente accordo.

6. Le attività istruttorie tecnico-amministrative sono in capo al personale dell'Agenzia.

Art. 6 - Riparto dei costi e rapporti finanziari tra le Parti

1. Per le attività da svolgere in collaborazione, previste dal presente Accordo, viene riconosciuto un contributo a rimborso delle spese sostenute dall'Università, per un importo massimo di € 100.000,00 (centomila euro).

2. Per l'Agenzia, viene individuato il dirigente dell'Area Coordinamento tecnico interventi idraulici di competenza sui territori colpiti dagli eventi alluvionali _____, con compiti di coordinamento delle attività previste dagli Accordi e collaborazione per la loro realizzazione, incaricato

altresì della liquidazione del contributo a rimborso delle spese sostenute dall'Università, di cui al precedente punto 1;

3. Detto contributo trova copertura finanziaria con le disponibilità di cui alla Contabilità Speciale n. **6402** aperta, ai sensi dell'art. 9 c. 1 dell'OCDPC n. 992 dell'08.05.2023, a favore del Presidente della Regione Emilia-Romagna, nominato Commissario delegato ai sensi dell'art. 1 della sopramenzionata OCDPC, e verrà liquidato come segue:

a. € 30.000,00 a titolo di anticipo, al fine di consentire l'avvio dell'attività, a seguito della sottoscrizione dell'accordo;

b. il saldo pari a € 70.000,00 alla conclusione delle attività, previa presentazione di relazione conclusiva, ulteriori elaborati concordati tra le parti, con relativa approvazione da parte del Comitato Tecnico, nonché della rendicontazione documentata dei costi complessivamente sostenuti.

4. L'oggetto del rimborso spese è strettamente connesso all'attività di interesse comune delle Parti, svolte dal DICEA. Le somme erogate saranno utilizzate dal DICEA integralmente per le attività del presente accordo.

5. Le voci di costo comprendono l'impegno di personale strutturato e non, spese di missione e di materiale di consumo e spese generali di volta in volta necessarie per lo svolgimento delle attività. È ammessa l'attivazione di borse di studio ed assegni di ricerca finalizzati all'espletamento delle attività oggetto del presente accordo.

6. Dal complessivo assetto degli interessi stabilito fra le parti del

presente accordo, non emerge – perché non sussiste fra le stesse – un'operazione di scambio beni-servizi dietro corrispettivo, bensì un rimborso spese per l'attività di interesse comune svolta in collaborazione dall'Università e dall'Agenzia regionale, che in quanto tale è da ritenersi fuori campo applicazione IVA, ai sensi degli art. n.1 e n.4 del DPR n.633/72 e ss.mm.ii..

Art. 7 - Durata, decorrenza e modalità di risoluzione dell'accordo

1. Il presente accordo ha validità dalla data della sua sottoscrizione - cui si provvede con firma digitale, ai sensi del comma 2-bis dell'art. 15 della Legge n. 241/1990 e ss.mm.ii. - fino al termine dello stato di emergenza, di cui alla delibera del consiglio dei ministri 4 maggio 2023, pubblicato nella GU n.118 del 22-5-2023.

2. Le parti potranno concordare con atto scritto la proroga del presente accordo, qualora venga prorogato lo stato di emergenza, tenendo comunque conto del carattere di urgenza delle attività previste. Tale proroga non potrà comportare maggiori oneri e verrà disposta dal dirigente dell'Agenzia individuato, così come previsto al punto 3 del dispositivo del decreto del P.R.E-R. n.____/2023, in qualità di Commissario delegato;

3. Le parti possono risolvere il presente accordo in ogni momento, previo preavviso di almeno trenta giorni da trasmettere via PEC, per provati inadempimenti degli impegni assunti dalla controparte, per sopravvenute modifiche normative od altre ragioni di pubblico interesse.

4. In caso di risoluzione anticipata, saranno liquidate dall'Agenzia le spese sostenute dall'Università fino alla data di risoluzione dell'accordo

e le obbligazioni giuridiche già contratte fino al ricevimento della nota di preavviso (a mero titolo esemplificativo e senza pretesa di esaustività, saranno riconosciuti gli importi per gli impegni di spesa assunti e non più revocabili per l'attivazione di assegni di ricerca, borse di ricerca, ecc.).

Art. 8 - Utilizzazione dei dati e proprietà degli elaborati

1. La proprietà dei materiali e degli elaborati derivati dalle attività di ricerca oggetto del presente accordo è congiunta fra le Parti che potranno utilizzarli per i propri fini istituzionali nel rispetto delle norme sulla proprietà intellettuale. L'Università si impegna a consegnare all'Agenzia per ciascun prodotto sviluppato il file sorgente in formato editabile.

2. Ciascuna Parte è titolare dei diritti di proprietà intellettuale e industriale relativi al proprio Background e al proprio Sideground. Le Parti si danno reciprocamente atto che niente di quanto previsto nel presente contratto implica in modo diretto o indiretto la cessione di alcun diritto in relazione al proprio Background e al proprio Sideground.

3. Le Parti hanno il diritto di utilizzare per i propri fini istituzionali i risultati delle ricerche oggetto del presente accordo.

4. L'Università potrà comunque sempre utilizzare a titolo gratuito e in perpetuo i Risultati per finalità di didattica e di ricerca istituzionale, con espressa esclusione di attività di ricerca commerciale svolta in conto terzi.

5. L'Università si riserva il diritto di pubblicare e/o di divulgare, in tutto o in parte, i Risultati delle attività oggetto del presente accordo previa

trasmissione in via riservata all'Agenzia della bozza della pubblicazione e/o della divulgazione, da effettuarsi almeno 30 (trenta) giorni prima della divulgazione/dell'invio della stessa a soggetti terzi.

6. L'Agenzia avrà facoltà di comunicare per iscritto all'Università, entro 30 (trenta) giorni dal ricevimento della bozza, quali Informazioni Riservate debbano essere rese inaccessibili ai terzi.

7. Ove l'Agenzia ometta di dare riscontro secondo quanto sopra indicato, l'Università potrà liberamente procedere, senza ulteriori comunicazioni, alla pubblicazione e/o all'attività di divulgazione.

8. Tale autorizzazione non sarà necessaria per tutte le cognizioni già disponibili in letteratura o trascorsi 5 (cinque) anni dal termine del presente contratto.

9. L'Università si impegna a dichiarare all'interno delle eventuali pubblicazioni o divulgazioni/presentazioni che i risultati sono stati realizzati nell'ambito del rapporto oggetto del presente accordo.

Art. 9 - Accesso a dati per lo svolgimento delle attività e obbligo di riservatezza

1. L'Agenzia, nell'ambito di quanto previsto del presente accordo, potrà mettere a disposizione dell'Università informazioni e dati tramite il proprio sistema informativo, nel rispetto delle politiche di sicurezza della Regione Emilia-Romagna.

2. L'Università si impegna a utilizzare i dati e le informazioni esclusivamente per quanto previsto nell'accordo, a conservarle con la massima cura e riservatezza, a non renderle note a terzi senza preventiva autorizzazione da parte dell'Agenzia.

Art. 10 - Protezione dei dati personali

1. Il trattamento dei dati personali, forniti dai soggetti interessati in relazione alle attività previste dal presente accordo, avviene nel rispetto delle disposizioni del Regolamento UE 679/2016 - General Data Protection Regulation, sul trattamento dei dati personali (di seguito denominato GDPR).

2. Le parti, anche nella fase di attuazione del presente accordo, sono tenute a mettere in atto misure tecniche e organizzative adeguate a garantire che il trattamento sia conforme al GDPR. Sono inoltre soggette a tutti gli obblighi propri dei titolari del trattamento, in particolare quello del rilascio agli interessati delle informazioni previste ai sensi degli artt. 13 e 14 del GDPR. Devono altresì garantire l'esercizio dei diritti da parte dell'interessato, ai sensi degli articoli da 15 a 22 del GDPR.

3. Per l'esecuzione del presente accordo, qualora sia necessario trattare i dati personali di titolarità dell'Agenzia, quest'ultima, in qualità di Titolare del trattamento, si impegna a nominare, in base ad apposito accordo che verrà all'uopo successivamente sottoscritto, l'Università quale Responsabile dei dati personali trattati in esecuzione dei compiti e delle funzioni stabiliti nell'accordo medesimo.

4. Le parti convengono che il presente articolo non esaurisce gli obblighi loro incorrenti in materia di privacy e di impegnarsi, tramite i referenti dell'accordo di cui al precedente articolo 3, di concerto con il/la responsabile della struttura che effettua la raccolta dei dati, nel momento in cui verranno messe in atto le singole attività concretamente

discendenti dal presente accordo, e qualora le stesse prevedano il trattamento di dati personali, ad ottemperare a quanto previsto dal GDPR, in materia di diritti delle persone interessate e delle informazioni da fornire loro.

Art. 11 - Copertura assicurativa

1. Le Parti garantiscono la copertura assicurativa contro gli infortuni e per responsabilità civile verso i terzi dei rispettivi dipendenti o collaboratori a vario titolo impegnati nelle attività oggetto del presente accordo, ai sensi della vigente disciplina.

2. Ciascuna Parte si impegna a integrare le coperture assicurative con quelle ulteriori che si rendessero eventualmente necessarie in relazione alle particolari esigenze poste dalle specifiche attività che verranno di volta in volta realizzate.

Art. 12 - Responsabilità, Salute e Sicurezza nei luoghi di lavoro

1. Ciascuna parte è esonerata da ogni responsabilità derivante dai rapporti di lavoro che venissero instaurati dall'altra nell'ambito delle attività di cui al presente accordo.

2. Al fine di garantire la tutela della salute e la sicurezza del personale coinvolto nelle attività di cui al presente accordo le Parti si impegnano, ciascuna per quanto di sua competenza, a rispettare gli obblighi previsti in materia dal D. Lgs. n. 81 del 9 aprile 2008.

3. Le attività oggetto del presente accordo saranno svolte, da ciascuna delle parti, in autonomia nell'ambito della propria organizzazione datoriale, presso le sedi di propria competenza, ad eccezione di riunioni, incontri di lavoro o altri eventi occasionali.

4. Le parti si impegnano a fornire l'informazione reciproca sui rischi specifici esistenti nell'ambiente in cui sono destinate ad operare le risorse umane nell'ambito delle attività oggetto dell'accordo e sulle conseguenti misure di prevenzione, protezione e di emergenza adottate.

5. Il personale di entrambe le Parti è tenuto ad uniformarsi ai regolamenti e alle disposizioni in vigore nelle sedi di esecuzione delle attività attinenti al presente accordo, nel rispetto delle norme vigenti in materia di salute e sicurezza sul lavoro.

**Art. 13 - Rispetto delle norme in tema di prevenzione della
corruzione**

1. Vista la normativa in materia di prevenzione della corruzione, pubblicità e trasparenza, di cui alla legge 6 novembre 2012, n. 190 (Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione) e al decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 (Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni), come modificato dal decreto legislativo 25 maggio 2016, n. 97, (Revisione e semplificazione delle disposizioni in materia di prevenzione della corruzione, pubblicità e trasparenza), le parti si danno reciprocamente atto di impegnarsi, nell'attuazione del presente accordo, al rispetto delle norme citate e delle eventuali successive modificazioni.

2. Il personale delle parti coinvolto nell'esecuzione delle attività inerenti il presente accordo, è tenuto ad uniformarsi ai Codici di comportamento,

ai regolamenti e alle disposizioni in vigore nelle sedi di esecuzione di dette attività. Le Parti si impegnano a vigilare, pena la risoluzione dell'accordo, sul rispetto degli obblighi di comportamento previsti dai sopracitati codici e regolamenti.

Art. 14 - Controversie

1. Il presente accordo è regolato dalla legge italiana e dalla normativa universitaria applicabile in materia. Ogni controversia che dovesse insorgere nella gestione, esecuzione, interpretazione o scioglimento, non componibile in via amichevole, sarà risolta dinanzi all'Autorità Giudiziaria competente.

Art. 15 - Registrazione

1. La registrazione del presente accordo è prevista, in caso di uso, a cura e a spese della Parte che ne ha interesse.

2. Il presente accordo è soggetto all'imposta di bollo ai sensi dell'art. 2 del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 642 e dell'art. 2 della Tariffa, parte I, a cura e a spese dell'Agenzia regionale per la sicurezza territoriale e la protezione civile.

Letto, confermato e sottoscritto in modalità digitale.

Per l'Università degli Studi di Padova Il Direttore del Dipartimento ICEA,
Prof. _____ (firmato digitalmente)

Il Presidente della Regione Emilia-Romagna, in qualità di Commissario
delegato _____ (firmato digitalmente)

Allegato B

Programma delle attività

Il presente accordo prevede, in linea generale, la disponibilità delle parti a collaborare nella valutazione degli interventi di messa in sicurezza, ricostruzione e di riduzione del rischio idraulico proposti da soggetti competenti a vario titolo, sui quali l'Agenzia sia chiamata ad esprimere pareri o osservazioni in quanto ente attuatore. Più in particolare, le attività possono essere descritte come segue, e il DICEA si concentrerà sugli aspetti geotecnici delle stesse.

1. Formazione e organizzazione del quadro conoscitivo

Analisi delle informazioni messe a disposizione dai soggetti che, a diverso titolo, hanno avuto parte nella gestione dell'emergenza o comunque detengono competenze di pianificazione e gestione del territorio nell'ambito del cratere dell'evento. Tali informazioni saranno riorganizzate in uno specifico sistema di conoscenza che possa agevolmente condurre alla costruzione di quadri di sintesi, tanto delle criticità occorse, che delle azioni di assetto intraprese o da intraprendere nel breve periodo. A tal fine, saranno svolti incontri con gli Enti interessati e con le diverse realtà operanti sul territorio. In particolare, il quadro conoscitivo sarà indirizzato alla individuazione delle cause locali delle rotte, quali, ad esempio, sormonto e successiva erosione del corpo arginale, instabilità delle scarpate lato fiume e campagna, erosione interna ed esterna e sifonamento. In tale ambito si analizzeranno le caratteristiche geometriche dei rilevati arginali e, per quanto possibile, le proprietà geotecniche dei terreni con i quali sono stati realizzati, nonché si accerterà la presenza eventuali eterogeneità (chiaviche, condotti passanti, riparazioni eseguite in passato, ordigni bellici, cavità ecc.) che possono avere rappresentato e possono rappresentare elementi di discontinuità predisponenti fenomeni erosivi locali. Ove disponibile, verrà considerata anche la documentazione storica su eventuali interventi di rinforzo e rimodellazione geometrica eseguiti in passato sulla struttura arginale.

2. Analisi sistemica degli interventi

Le informazioni raccolte sui diversi interventi saranno organizzate a livello dei sistemi fluviali di interesse secondo le indicazioni di ASTPC, valutando le reciproche interazioni e la complessiva efficacia delle diverse azioni poste in essere, anche per quanto riguarda gli effetti sul reticolo funzionalmente connesso. In particolare, con specifico riferimento alle strutture arginali, ove possibile, si analizzeranno le caratteristiche degli stessi interventi rispetto allo stato preesistente, ciò in termini di ripristino totale o parziale dei livelli di sicurezza nei confronti dei vari tipi di meccanismi di rottura arginale, ovvero dell'eventuale incremento.

I risultati, al di là della rappresentazione di dettaglio, saranno prodotti in termini di indicatori che offriranno una visione del livello di sicurezza (e del tasso di rientro allo stato precedente

all'evento) dei diversi tratti in relazione ai possibili meccanismi di collasso geotecnico-strutturale degli argini citati al punto 1.

3. Definizione di procedure tecniche

Saranno prodotte linee operative di indirizzo tecnico-scientifico atte a snellire in particolare la fase di analisi e di progetto degli interventi sulle arginature, anche facilitando e uniformando le scelte dei criteri di intervento e la scelta delle tipologie di opera da adottare in linea generale sulle diverse classi di dissesto. In tal senso, saranno prodotte specifiche schede che, sulla base della tipologia di dissesto osservato, anche laddove siano stati realizzati interventi in somma urgenza, possano indicare, in base al livello di conoscenza disponibile e all'interpretazione del tipo di collasso occorso, specifiche opzioni tecniche. Queste, lasciando intatta la discrezionalità e la responsabilità del progettista, potranno condurre ad una più celere ed efficace finalizzazione degli interventi di miglioramento delle condizioni di sicurezza nel medio periodo. Lo stesso vale per le informazioni e le indagini aggiuntive, ad esempio di ordine topografico o geotecnico, ritenute necessarie per la caratterizzazione dei tratti arginali interessati dai dissesti.

Prodotti forniti

Gli esiti delle quattro attività descritte nel paragrafo precedente si concretizzeranno con la produzione di quattro report:

Report 1: contenente i risultati della produzione di quadri di sintesi delle criticità occorse, in particolare i dissesti arginali e le possibili cause, delle azioni di sistemazione realizzate, in corso, o programmate nel breve periodo;

Report 2: contenente la proposta di indicatori che offriranno una visione del livello di sicurezza (e del tasso di rientro nell'ordinario) dei diversi tratti nell'ambito di un'analisi tecnica per ciascuno dei sistemi considerati, in riferimento allo stato delle arginature;

Report 3: contenente "Linee di indirizzo tecnico-operativo" volte a facilitare la valutazione, la progettazione e l'esecuzione di interventi ripristino e miglioramento delle condizioni di sicurezza nel medio periodo;

Conduzione delle attività

Le attività si svolgeranno attraverso una stretta interazione e cooperazione del gruppo di ricerca con il personale dell'Agenzia ed i diversi soggetti coinvolti nella gestione del post-emergenza. In particolare, per quanto attiene agli incontri e riunioni periodiche del Comitato Tecnico e/o del Gruppo di lavoro da esso individuato, in cui si discuterà l'avanzamento dei lavori della Convenzione, si trarranno verbali che, in aggiunta al materiale appena citato, costituiranno un elemento di monitoraggio dell'avanzamento delle attività e che verranno raccolti e presentati come ulteriore, specifico, prodotto.

Articolazione temporale

Si premette la semplice osservazione che lo svolgimento della Convenzione è di supporto alle attività post-emergenziali conseguenti ad eventi di assoluta gravità. Il contesto vede la duplice necessità di sviluppare percorsi sull'intero arco temporale previsto e, al contempo, rispondere tempestivamente ad esigenze immediate di supporto alle attività più urgenti.

Si ritiene pertanto opportuno, previa condivisione del Comitato Tecnico, concordare preliminarmente con l'Agenzia committente quegli ambiti territoriali sui quali avviare immediatamente l'intera "sequenza verticale" delle Attività. Si tratta di valutazioni generali sulle aste fluviali dove si concentrano le maggiori criticità e dove è indispensabile una azione di valutazione ed indirizzo in tempi compatibili con i rischi connessi con l'arrivo della imminente stagione autunnale e invernale.

L'Attività "3" (definizione di procedure tecniche), visto il suo specifico carattere di indirizzo generale, verrà avviata alla conclusione delle attività più urgenti.

Ulteriori modalità di svolgimento delle attività

Il progetto si avvierà con l'Attività "1" che definirà il quadro conoscitivo per i territori definiti "ad alta priorità". Per tale attività, limitatamente ai territori ad alta priorità, potrà avere una durata fra 1 e 3 mesi, a seconda della complessità del sistema, della documentazione disponibile e considerando anche l'eventualità di dover attivare ulteriori indagini o rilievi. Seguirà, l'avvio dell'Attività "2", che richiede 1,5 mesi. Si proseguirà poi con le stesse attività applicate agli altri ambiti territoriali, in ordine di priorità, con tempistiche analoghe. In fine si procederà all'Attività 3 che durerà 1 mese.

Saranno concordati momenti di incontro, scambi di dati e informazione del gruppo di lavoro ed i portatori di interesse che si riterrà di coinvolgere. Nel corso di tali incontri saranno dettagliatamente presentati i risultati conseguiti a seguito delle diverse attività. Di tali sedute, come detto, sarà tratto verbale che farà poi parte dei prodotti della Convenzione.

La consegna dei prodotti, costituiti dai tre report indicati, oltre alla raccolta dei verbali appena accennati, avverrà contestualmente alla chiusura delle attività.

REGIONE EMILIA-ROMAGNA
Atti amministrativi
GIUNTA REGIONALE

Rita Nicolini, Direttore AGENZIA REGIONALE PER LA SICUREZZA TERRITORIALE E LA PROTEZIONE CIVILE esprime, ai sensi dell'art. 37, quarto comma, della L.R. n. 43/2001 e della deliberazione della Giunta Regionale n. 468/2017 e s.m.i., parere di regolarità amministrativa di legittimità in relazione all'atto con numero di proposta PPG/2023/153

IN FEDE

Rita Nicolini

REGIONE EMILIA-ROMAGNA
Atti amministrativi
GIUNTA REGIONALE

Rita Nicolini, Direttore AGENZIA REGIONALE PER LA SICUREZZA TERRITORIALE E LA PROTEZIONE CIVILE esprime, ai sensi dell'art. 37, quarto comma, della L.R. n. 43/2001 e della deliberazione della Giunta Regionale n. 468/2017 e s.m.i., parere di regolarità amministrativa di merito in relazione all'atto con numero di proposta PPG/2023/153

IN FEDE

Rita Nicolini